

**Comunità delle Giudicarie**

SERVIZIO TECNICO

*Ufficio Igiene Ambientale*



# **SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

## **ISTRUZIONE OPERATIVA IO-07**

*edizione 1 – revisione 5*

*di data 15/09/2015*

*IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO*

*dott. arch. Maurizio Polla*

Tione di Trento, 15 settembre 2015

**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

INDICE DI REVISIONE						
ED.	REV.	DATA	EMISSIONE RSGA	APPROVAZIONE RD	NOTE	PAG.
1	0	20.06.2012	Luca Girardini	Maurizio Polla	Approvata con Delibera di Giunta n. 86 d.d. 21/06/2012 Edizione 1 = Emissione documento	19
1	1	18.04.2013	Ivan Castellani	Maurizio Polla	Approvata con Determinazione n. 267 d.d. 24/04/2013 Ed. 1 Rev. 1 = Revisione Tariffe	19
1	2	10.09.2013	Ivan Castellani	Maurizio Polla	Approvata con Determinazione n. 637 d.d. 11/09/2013 Ed. 1 Rev. 2 = Correzione errori materiali e refusi	20
1	3	23.04.2014	Ivan Castellani	Maurizio Polla	Approvata con Determinazione n. 244 d.d. 23/04/2014 Ed. 1 Rev. 3 = Revisione non sostanziale	22
1	4	22.02.2015	Ivan Castellani	Maurizio Polla	Approvata con Determinazione n. 24 d.d. 23/02/2015 Ed. 1 Rev. 4 = Riorganizzazione paragrafi e aggiornamento tariffe	23
1	5	15.09.2015	Ivan Castellani	Maurizio Polla	Approvata con Determinazione n. .... d.d. .... Ed. 1 Rev. 5 = Riorganizzazione paragrafi e aggiornamento tariffe	23



**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

**INDICE**

1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE ..... 4

2 PREMESSA ..... 4

3 DEFINIZIONI ..... 5

4 COMPETENZE E RESPONSABILITÀ ..... 7

5 RACCOLTA STRADALE ..... 9

5.1 ISOLE ECOLOGICHE PUBBLICHE ..... 9

5.1.1 Contenitori per la raccolta dei rifiuti ..... 10

5.1.2 Sistema di misurazione puntuale del rifiuto residuo ai fini della tari ..... 10

5.1.3 Requisiti nuove isole ecologiche pubbliche ..... 10

5.1.4 Limiti di conferimento presso le isole ecologiche pubbliche ..... 11

5.2 ISOLE ECOLOGICHE PRIVATE ..... 11

5.2.1 Requisiti nuove isole private a servizio delle utenze non domestiche ..... 12

5.2.2 Deroga per l'attivazione di isole ecologiche private ..... 15

5.2.3 Procedura e requisiti nuove isole ecologiche private a servizio delle utenze condominiali ..... 15

5.2.4 Procedura e requisiti nuove isole ecologiche private a servizio di particolari utenze domestiche ..... 16

5.3 SMALTIMENTO RIFIUTI PER UTENZE NON ASSOGGETTABILI ALLA TARI ..... 17

5.3.1 Gestione rifiuti abbandonati e cimiteriali ..... 17

5.3.2 Gestione rifiuti prodotti da feste e manifestazioni e rifiuti dei mercati ..... 17

5.3.3 Gestione rifiuti prodotti dai campeggi temporanei ..... 18

5.3.4 Gestione rifiuti prodotti dai turisti di passaggio ..... 19

5.4 SERVIZI SPECIALI ..... 19

5.4.1 Rotture ..... 19

5.4.2 Modifica alla dotazione delle attrezzature ..... 19

5.4.3 Gestione rifiuti prodotti dalle attività agricole ..... 19

6 CENTRO DEL RIUSO ..... 21

6.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ..... 21

6.2 RIFERIMENTI NORMATIVI ..... 21

6.3 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RIUTILIZZO ..... 22

7 MODALITÀ D'AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO ..... 22

**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

## 1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente istruzione operativa IO-07, denominata “*Sistema integrato gestione rifiuti*”, contiene le disposizioni per una corretta modalità di raccolta dei rifiuti urbani, assimilati e speciali secondo un sistema integrato tra raccolta stradale, CRM, CRZ e discarica e si pone come finalità la razionalizzazione dei trasporti, l’incentivazione della raccolta differenziata ed il suo miglioramento qualitativo.

Ai fini della gestione si intendono le operazioni controllate di raccolta e trasporto dei rifiuti finalizzate al recupero e allo smaltimento.

Questa istruzione operativa sostituisce integralmente le istruzioni che in precedenza regolamentano questi aspetti (di seguito elencate):

- IO-01 - Servizio di gestione rifiuti e raccolta differenziata - rev.01 d.d. 18/06/2008;
- “*Definizione delle modalità di gestione dei rifiuti prodotti dallo spazzamento stradale, dai mercati, dai cimiteri e delle manifestazioni non rientranti nel circuito della tariffa igiene ambientale*” approvate con Delibera di Giunta della Comunità delle Giudicarie n. 114 d.d. 19.08.2011;
- “*Definizione modalità di gestione dei rifiuti prodotti dai campeggi temporanei non rientranti nel circuito della tariffa igiene ambientale*” approvate con Delibera di Giunta della Comunità delle Giudicarie n. 97 d.d. 28.06.2011;
- Edizioni e revisioni precedenti della stessa IO-07 “*Sistema integrato gestione rifiuti*”.

## 2 PREMESSA

Ai sensi dell’art. 184, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m. i rifiuti sono classificati:

- a) secondo l’origine in :
  - rifiuti urbani;
  - rifiuti speciali;
- b) secondo le caratteristiche di pericolosità in :
  - rifiuti non pericolosi;
  - rifiuti pericolosi;

La distinzione tra i rifiuti urbani e i rifiuti speciali ha effetti:

- sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere;
- sugli obblighi di registrazione e comunicazione annuale;
- sull’individuazione del soggetto che ha il compito di provvedere al loro smaltimento;

La distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ha effetti:

- sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere;
- sugli obblighi di registrazione e comunicazione annuale;
- sul divieto di miscelazione;
- sul sistema sanzionatorio;
- sull’individuazione del soggetto che ha il compito di provvedere al loro smaltimento;

Le varie tipologie di rifiuti sono poi codificate in base all’elenco europeo dei rifiuti - cosiddetto CER - di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni riprodotto nell’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

### 3 DEFINIZIONI

Per l'applicazione della presente istruzione operativa, si specificano le seguenti definizioni sulla base del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.:

**RIFIUTO**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a) è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

**RIUTILIZZO (o riuso)**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f) è qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

**PRODUTTORE DI RIFIUTI**, ai sensi dell'art. 183, comma 1), lettera f) è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;

**DETENTORE**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera h) è il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

**GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera ll) è il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

**CONFERIMENTO**: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

**RACCOLTA**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o) è il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

**SMALTIMENTO**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera z) è qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, in particolare le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

**RECUPERO**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t) è qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, in particolare le particolari operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

**RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta e/o al momento della lavorazione compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

**RACCOLTA STRADALE**, è il sistema di raccolta dei rifiuti attraverso le isole ecologiche ossia attraverso attrezzature (cassonetti, campane, contenitori seminterrati, e/o altri idonei sistemi) collocati su aree non presidiate sia private che pubbliche;

**CRM** o centro raccolta materiali, è un'area presidiata e allestita dove si svolge unicamente l'attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata sia dalle utenze domestiche che non domestiche;

**CRZ** o centro raccolta zonale, è un impianto presidiato e allestito dove si svolge unicamente l'attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee di rifiuti speciali, conferiti in maniera differenziata esclusivamente dalle utenze non domestiche, previa stipula di apposita convenzione; in alcuni casi il CRZ e il CRM possono coesistere in un unico compendio;

**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

**DISCARICA** è un impianto presidiato dove le utenze non domestiche possono conferire, previa stipula di apposita convenzione, i rifiuti speciali specificati nella apposita tabella riportanti le “tariffe per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica della Comunità delle Giudicarie”;

**RIFIUTI URBANI**, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m., sono in primo luogo i rifiuti domestici, ossia i rifiuti “*provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione*”; nella terminologia corrente vengono definiti rifiuti prodotti dalle utenze domestiche che si possono riassumere in:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità; l’assimilazione è disposta dal Comune o dall’Ente gestore in base a criteri fissati in sede statale (dell’art. 198, comma 2, lett. g del D.Lgs. 152/2006 e s.m.– Vedi definizione rifiuti urbani per assimilazione;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

**RIFIUTI URBANI PER ASSIMILAZIONE**, ai sensi dell’art. 184, comma 2, lettera b), del D.Lgs 152/2006 sono rifiuti urbani anche “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) (ossia non provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett. g)” (art. 184, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006).

Questi rifiuti vengono comunemente definiti rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

**RIFIUTI SPECIALI**, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m., si possono riassumere in:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando che le terre e rocce da scavo non sono rifiuti ove ricorrano determinate condizioni (art. 186);
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;

**RIFIUTI PERICOLOSI**, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m., sono quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del citato D.Lgs. 152/2006 e che nel comune detto CER sono contrassegnati con un asterisco.

**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

## 4 COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Le attività inerenti la raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento, trattamento, valorizzazione dei rifiuti urbani e assimilati sono di competenza, con diritto di privativa, dei comuni, che ne hanno delegato l'esercizio alla Comunità delle Giudicarie in forza della Delibera n.5 d.d. 07.02.2012 dell'Assemblea della Comunità con la quale è stata approvata la proposta di convenzione disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa di igiene ambientale (TARI).

Ai sensi dell'art. 6 della convenzione le **funzioni attribuite alla Comunità delle Giudicarie** sono :

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche nei limiti dell'assimilazione come previsto dal regolamento della Comunità;
- b) l'attuazione di tutte le iniziative di raccolta differenziata utili per la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso e riciclo dei materiali e del recupero energetico;
- c) l'adozione di idonei sistemi volti allo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
- e) la distribuzione in numero adeguato dei contenitori, in accordo col comune, per far fronte alle esigenze del servizio, la cura della manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia dei contenitori, nonché la loro sostituzione in caso di degrado in modo da mantenere l'attrezzatura in perfetta efficienza;
- f) l'individuazione delle piazzole ed aree per il posizionamento dei contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani in accordo col comune;
- g) la stipula degli atti necessari per le utenze non domestiche ai fini dello smaltimento dei rifiuti speciali;
- h) la promozione di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di controllo in campo ambientale e, nello specifico, in materia di rifiuti;
- i) la stipulazione delle convenzioni con il CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia e l'introito dei corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse.
- j) la gestione della discarica della comunità sita in Località Bersaglio – C.C. Zuclo.
- k) la gestione dei centri di raccolta materiali.

Ai sensi dell'art. 6 della convenzione le funzioni che restano **in capo ai Comuni** sono :

- a) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani derivanti da impianti comunali;
- b) lo spazzamento delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche nonché la raccolta dei rifiuti nei cestini e dei rifiuti abusivamente abbandonati;
- c) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte dei Sindaci per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli Enti preposti;
- d) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.;
- e) l'emissione di ordinanza da parte del Sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m.;
- f) la delega alla Comunità alla stipula delle convenzioni con il CONAI in attuazione dell'accordo di programma quadro ANCI-CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia, riconoscendo alla Comunità i corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse;

**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

- g) il controllo sull'osservanza da parte degli utenti delle norme contenute nel regolamento della Comunità e nei regolamenti dei Comuni interessati;
- h) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri di raccolta materiali, fatto salvo diverse modalità da definirsi in convenzione con l'Ente gestore.
- i) i parametri di determinazione della quota tariffaria stabiliti a preventivo dal Comune devono essere inviati alla Comunità entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello oggetto della tariffa.

La Comunità delle Giudicarie esercita le proprie funzioni attraverso l'appalto delle attività di raccolta, trasporto conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

I Comuni interessati dal servizio di gestione dei rifiuti sono tutti i 36 Comuni della Comunità delle Giudicarie.

Il servizio, oggetto di appalto, è così articolato:

- raccolta e trasporto di rifiuti differenziati conferiti nelle isole ecologiche e nei CRM e CRZ;
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- gestione della cernita, della vagliatura e delle operazioni di smistamento e travaso dei rifiuti differenziati effettuate presso il Centro Integrato di Zuclo;
- gestione della discarica della Comunità delle Giudicarie;
- trasporto del percolato ed altri rifiuti non pericolosi;
- gestione dell'impianto di biostabilizzazione (quando necessario);
- trasporto dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle raccolte differenziate;



## 5 RACCOLTA STRADALE

La raccolta *stradale* dei rifiuti urbani sul territorio della Comunità delle Giudicarie avviene esclusivamente per mezzo della ditta appaltatrice del servizio; la raccolta è organizzata attraverso le isole ecologiche dislocate sul territorio che possono essere di due tipi : private o pubbliche.

Il presupposto fondamentale per poter usufruire del servizio raccolta rifiuti è il pagamento della TARI (tariffa ambientale sui rifiuti) secondo le modalità definite nel Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 d.d. 07.02.2012, come modificato con Delibera dell'Assemblea n. 5 d.d. 11.01.2013 e n. 9 d.d. 11.03.2014.

In alcuni casi la raccolta stradale può riguardare anche circuiti non assoggettabili alla TARI, come per esempio i rifiuti abbandonati e cimiteriali, le feste e manifestazioni, i campeggi temporanei, i rifiuti dei turisti di passaggio, ecc..

Le isole sono strutturate al fine di raccogliere le seguenti tipologie di rifiuto:

Tipologia rifiuto (denominazione secondo la terminologia corrente)	Differenziato/indifferenziato	Codice CER	Colore identificativo	Tipologia di contenitori per la raccolta si veda l'allegato 10 (IO-07-Allegato 10)
RESIDUO	indifferenziato	200301	verde scuro	cassonetti, seminterrati
CARTA E CARTONE	differenziata	200101	giallo	cassonetti, campane, seminterrati
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	differenziata	150101	non assegnato	cassonetti, cassette, raccolta manuale
IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO	differenziata	150106	azzurro	cassonetti, campane, seminterrati
IMBALLAGGI IN VETRO	differenziata	150107	verde chiaro	campane, seminterrati
ORGANICO	differenziata	200108	marrone	cassonetti
ABBIGLIAMENTO	differenziata	200110	non assegnato	contenitore
PILE (batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133)	differenziata	200134	non assegnato	contenitore

Tabella 1: Raccolta stradale – tipologie di rifiuti conferibili - Rev.1 del 31/12/2014.

L'associazione dei colori alle tipologie di rifiuti è effettuata in rispetto alla deliberazione della giunta provinciale 13/11/1998 n. 12636.

### 5.1 ISOLE ECOLOGICHE PUBBLICHE

Le isole ecologiche pubbliche sono aree di conferimento non presidiate e consentono il conferimento dei rifiuti da parte di tutte le utenze domestiche e di una parte delle utenze non domestiche.

La **dotazione minima** di una singola isola ecologica prevede la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuto:

*residuo (200301), carta e cartone (200101), imballaggi in plastica e metallo (150106), imballaggi in vetro (150107), organico (200108).*

La raccolta degli imballaggi in carta e cartone (150101), invece, dovrà essere attuata limitando al massimo la proliferazione di nuovi punti cercando di privilegiare quelli presso le isole ecologiche dotate di contenitori seminterrati. In linea generale, si dovrà progressivamente indirizzare l'utente verso i Centri Raccolta Materiali.

Per quanto riguarda la raccolta dell'abbigliamento (200110) e delle pile (200134) si dovrà procedere con una razionalizzazione dei punti attualmente presenti sul territorio cercando di potenziarne la raccolta presso i CRM.

Per la definizione delle frequenze di svuotamento si provvede a strutturare un calendario sulla base delle peculiarità di produzione dei rifiuti, del territorio, anche ricorrendo alla suddivisione della raccolta in sub-ambiti omogenei.

### 5.1.1 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

I contenitori per la raccolta dei rifiuti utilizzati presso le isole ecologiche sono, come riportato in Tabella 1, di diversa tipologia, in particolare le tipologie sono raggruppate in due classi:

- Contenitori carrellati svuotati da autocompattatore (cassonetti);
- Contenitori fissi con svuotamento con gru e gancio doppio (campane e seminterrati).

I due gruppi di contenitori, essendo svuotati da due diverse tipologie di automezzi, appartengono a circuiti di raccolta separati, pur essendo dedicati alla raccolta di tipologie di rifiuti omogenee.

La scelta dei contenitori da posizionare presso le isole ecologiche pubbliche deve privilegiare la tipologia a seminterrati e campane, rispetto a quella dei cassonetti carrellati. La scelta strategica è quella di costituire una sistema di isole ecologiche, in numero minore rispetto al passato, con una migliore dotazione e con maggior volume di stoccaggio a disposizione, con lo scopo di ottimizzare i percorsi degli automezzi di raccolta e ridurre la proliferazione e la dispersione di contenitori sul territorio.

<i>Tipologia rifiuto (denominazione secondo la terminologia corrente)</i>	<i>Tipologia di contenitori da privilegiare</i>	<i>Altre tipologie di contenitori</i>
RESIDUO	seminterrati	cassonetti
CARTA E CARTONE	seminterrati	campane, cassonetti
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	cassette, seminterrati	campane, cassonetti
IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO	seminterrati	campane, cassonetti
IMBALLAGGI IN VETRO	seminterrati	campane
ORGANICO	cassonetti	

Tabella 2: Tipologie di contenitori da privilegiare nella dotazione delle isole ecologiche pubbliche.

### 5.1.2 SISTEMA DI MISURAZIONE PUNTUALE DEL RIFIUTO RESIDUO AI FINI DELLA TARI

Ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs 03.04.2006 e ss mm è stato adottato dalla Comunità delle Giudicarie il modello tariffario puntuale con Deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 6 d.d. 07.02.2012. L'applicazione del regime puntuale prevede la misura quantitativa (puntuale) della produzione di rifiuto residuo da parte di ciascuna utenza. Ciò viene attuato mediante l'installazione di calotte volumetriche sui contenitori del residuo e la distribuzione a tutti gli utenti di chiavetta elettronica personale per la loro apertura e conferimento.

Attraverso le calotte è possibile registrare il numero di conferimenti effettuati nell'arco dell'anno. Essendo noto il volume utile delle chiavette, è possibile conoscere il volume di rifiuto residuo prodotto.

Le chiavette sono distribuite a tutti gli utenti inseriti nell'anagrafe TIA (poi divenuta TARI), e nel relativo regolamento sono contenute le informazioni in merito all'applicazione della tariffa. Per determinate tipologie di utenze, come riportato al paragrafo 5.2, il conteggio del volume non avviene attraverso le calotte, ma direttamente attraverso il conteggio del numero di conferimenti dei contenitori privati.

### 5.1.3 REQUISITI NUOVE ISOLE ECOLOGICHE PUBBLICHE

Le nuove isole ecologiche pubbliche dovranno essere realizzate soltanto se in possesso del parere rilasciato dall'Ufficio di Igiene Ambientale della Comunità delle Giudicarie. Il parere dovrà essere reso sul modulo di cui all'allegato 1 (IO-07-Allegato 1). Il modulo è stato elaborato al fine di rendere una valutazione specifica sia sugli aspetti dimensionali (capacità volumetrica) sia sugli aspetti di accessibilità dei mezzi preposti allo svuotamento.

**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

Le proposte progettuali devono privilegiare soluzioni improntate alla semplicità che non implicino lavori particolarmente impegnativi sia dal punto di vista tecnico che economico in quanto il continuo mutamento dell'assetto normativo che regola la raccolta dei rifiuti potrebbe determinare futuri cambiamenti del sistema di raccolta. Gli aspetti da verificare nella realizzazione delle isole ecologiche pubbliche sono:

- Tipologie dei contenitori- si devono privilegiare in base al tipo di raccolta le opportune tipologie di contenitori, compatibilmente con la natura del luogo e le condizioni di accesso e manovra dei mezzi di raccolta;
- Volume di stoccaggio - il volume di stoccaggio delle isole deve essere congruo con il bacino d'utenza ipotizzabile, tenendo in considerazione le probabili dinamiche di movimento degli utenti;
- Accessibilità e spazi di manovra - le isole devono essere facilmente accessibili non solo dagli utenti, ma soprattutto ai mezzi di raccolta, che devono avere la possibilità di svolgere in sicurezza tutte le operazioni e manovre necessarie per l'espletamento del servizio.
- Stagionalità - devono essere considerate le variazioni della popolazione nel corso dell'anno, che possono comportare una variazione nella produzione di rifiuti.

Particolare attenzione deve essere riservata alla valutazione dei percorsi dei mezzi addetti allo svuotamento cercando, per quanto possibile, di omogeneizzare i circuiti, soprattutto per i piccoli nuclei abitati periferici, evitando la sovrapposizione di circuiti pubblici con mezzi dotati di gru (seminterrati e campane) con mezzi compattatori

I pareri rilasciati dall'Ufficio di Igiene Ambientale devono essere archiviati con numero progressivo presso uno specifico archivio dell'Ufficio di Igiene Ambientale.

#### 5.1.4 LIMITI DI CONFERIMENTO PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE PUBBLICHE

Al fine di eliminare situazioni di conferimenti anomali che possono creare problemi di carico sulle isole ecologiche pubbliche e nella programmazione delle frequenze di svuotamento, sono fissati i seguenti limiti di conferimento presso le medesime isole (in litri alla settimana):

	<i>Residuo (200301)</i>	<i>Carta e Cartone (200101)</i>	<i>Imballaggi in Carta e Cartone (150101)</i>	<i>Imballaggi in Plastica e metallo (150106)</i>	<i>Imballaggi in Vetro (150107)</i>	<i>Organico (200108)</i>
<b>UtENZE domestiche</b>	Nessun limite	100 lt/sett	100 lt/sett	100 lt/sett	50 lt/sett	20 lt/sett
<b>UtENZE non domestiche</b> (categorie dalla 1 alla 30 del DPR 158/99)	Nessun limite	250 lt/sett	250 lt/sett	250 lt/sett	100 lt/sett	50 lt/sett

Tabella 3: Limiti di conferimento presso le isole ecologiche pubbliche.

Le utenze domestiche che si trovano nella condizione di dover conferire quantità maggiori devono recarsi presso i CRM o in alternativa frammentare i conferimenti su più isole ecologiche o in momenti diversi. Analogamente le utenze non domestiche che producono abitualmente un quantitativo di rifiuti che eccede tali limiti, devono considerare la possibilità di conferire presso i CRM (vedi specifica IO-02) oppure di dotarsi di isola ecologica privata.

## 5.2 ISOLE ECOLOGICHE PRIVATE

Le isole ecologiche private sono costituite da contenitori per la raccolta dei rifiuti (in genere cassonetti), ad uso esclusivo di alcune categorie di utenze non domestiche e delle utenze "condominiali" dei centri abitati ad alta densità abitativa. Questo tipo di raccolta può essere definito anche "porta a porta".

Le isole ecologiche private possono essere strutturate al fine di raccogliere le seguenti tipologie di rifiuti

**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

*residuo (200301), carta e cartone (200101), imballaggi in carta e cartone (150101), imballaggi in plastica e metallo (150106), imballaggi in vetro (150107) e organico (200108).*

Le utenze non domestiche con produzione significativa di rifiuti da imballaggio in cartone, devono preferibilmente conferire ai CRM di competenza, previa la stipula di convenzione apposita con l'ente gestore. Qualora venga accertata l'impossibilità dell'utenza di conferire presso il CRM, potrà essere concordata una diversa modalità di raccolta.

Per le isole ecologiche private, il volume del contenitore del rifiuto residuo costituisce il contatore del volume di residuo prodotto dall'utenza ai fini dell'applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI), in luogo della calotta volumetrica utilizzata nelle isole ecologiche private.

Al fine di agevolare la separazione dei rifiuti da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per ogni singola frazione merceologica devono essere chiaramente distinguibili dalla forma o dal colore degli stessi e devono riportare chiare indicazioni per evitare il conferimento di frazioni non conformi.

Alcuni punti strategici vengono attrezzati per la raccolta dei **farmaci (200132)** definibili, secondo la nomenclatura CER, *medicinali diversi da quelli di cui alle voci 200131\**. Questi punti di raccolta solitamente sono dislocati presso gli ambulatori medici o presso le farmacie e devono essere sorvegliati.

La richiesta di ritiro di attrezzature, parziale o totale, dovrà essere formalizzata per iscritto.

La gestione dei contenitori e la loro pulizia è affidata all'utenza, fatto salvo quanto previsto negli specifici regolamenti di gestione dei rifiuti urbani o regolamenti di igiene urbana comunali.

### 5.2.1 REQUISITI NUOVE ISOLE PRIVATE A SERVIZIO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche possono richiedere l'istituzione di un'isola ecologica privata a loro esclusivo utilizzo facendone esplicita richiesta tramite il modulo di cui all'allegato 2 (IO-07-Allegato 2). Successivamente L'Ufficio di Igiene Ambientale effettuerà un sopralluogo e/o la valutazione di merito attraverso il seguente *flusso di verifica* che verrà reso sul modulo di cui all'allegato 1 (IO-07-Allegato 1) al fine di valutare che la richiesta possa essere accettata.

	SI	NO
1) L'utente è iscritto nell'archivio TIA del Comune (se si passare al punto 2)		
2) La stima della quantità dei rifiuti prodotti settimanalmente è maggiore di quella di cui alla Tabella 5 di seguito riportata (se si passare al punto 3)		
3) La richiesta di dotazione, in ragione della categoria con cui è classificata l'attività, è conforme alla Tabella 6 di seguito riportata (se si passare al punto 4)		
4) La quota fissa della tariffa igiene ambientale è superiore ai minimi riportati nella Tabella 7 di seguito riportata (se si passare al punto 5 in caso contrario possibilità di DEROGA di cui all'art.5.2.2)		
5) Requisiti di accessibilità (se si PUO' ESSERE AUTORIZZATA L'ISOLA ECOLOGICA)		

Tabella 4: Utenze non domestiche – flusso di verifica.

	Residuo (200301)	Carta e Cartone (200101)	Imballaggi in Carta e Cartone (150101)	Imballaggi in Plastica e metallo (150106)	Imballaggi in Vetro (150107)	Organico (200108)
Quantità di rifiuti prodotti e conferiti settimanalmente	Nessun limite	> 250 lt/sett	> 250 lt/sett	> 250 lt/sett	> 100 lt/sett	> 50 lt/sett

Tabella 5: Utenze non domestiche – requisito in termini di quantità minime conferite per usufruire - Rev.0 del 16/01/2012



## SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI

Definizione delle categorie ai sensi del DPR 158/99		Residuo (200301)	Carta e Cartone (200101)	Imballaggi in Carta e Cartone (150101)	Imballaggi in Plastica e metallo (150106)	Imballaggi in Vetro (150107)	Organico (200108)
01	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	SI	NO	NO	NO	NO	NO
	Scuole	SI	SI	NO	SI <sup>(2)</sup>	SI <sup>(2)</sup>	SI <sup>(2)</sup>
02	Cinematografi e teatri	NO	NO	NO	NO	NO	NO
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	NO	NO	NO	NO	NO	NO
04	Campeggi	SI	SI	NO	SI	NO	SI
	Impianti sportivi	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Distributori di carburanti	SI	NO	NO	NO	NO	NO
05	Stabilimenti balneari	-	-	-	-	-	-
06	Esposizioni, autosaloni	NO	NO	SI	NO	NO	NO
07	Alberghi con ristorante	SI	SI	NO	SI	SI <sup>(1)</sup>	SI
08	Alberghi senza ristorante	SI	SI	NO	SI	NO	NO
09	Case di cura e riposo	SI	SI	NO	SI	SI <sup>(2)</sup>	SI
10	Ospedali	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11	Uffici, agenzie, studi professionali	NO	NO	NO	NO	NO	NO
12	Banche ed istituti di credito	NO	SI	NO	NO	NO	NO
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	NO	NO	SI	SI	NO	NO
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	NO	NO	SI	SI	NO	NO
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquario	NO	NO	NO	NO	NO	NO
16	Banchi di mercato, beni durevoli	NO	NO	NO	NO	NO	NO
17	Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbieri, estetista)	NO	NO	NO	NO	NO	NO
18	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	SI	NO	NO	NO	NO	NO
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	SI	NO	NO	NO	NO	NO
20	Attività industriali con capannoni di produzione	SI	NO	NO	NO	NO	NO
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	SI	NO	NO	NO	NO	NO
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	SI	SI	NO	SI	SI <sup>(1)</sup>	SI
23	Mense, birrerie, amburgherie	SI	SI	NO	SI	SI <sup>(1)</sup>	SI
24	Bar, caffè, pasticceria	SI	NO	NO	NO	SI <sup>(1)</sup>	NO
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	SI	NO	SI	SI	NO	SI
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	SI	NO	SI	SI	NO	SI
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	SI	NO	SI	SI	NO	SI
28	Ipermercati di generi misti	SI	NO	SI	SI	NO	SI
29	Banchi di mercato genere alimentari	-	-	-	-	-	-
30	Discoteche, night-club	SI	NO	NO	NO	SI <sup>(1)</sup>	NO

Tabella 6: Utenze non domestiche – dotazione consentita per singola categoria - Rev.0 del 16/01/2012.

<sup>(1)</sup> Solo nel caso si valuti la produzione di vetro significativa e quindi non compatibile con la raccolta stradale; dovrà inoltre essere valutata la distanza dall'isola ecologica di riferimento e la specifica capacità ricettiva della stessa;

<sup>(2)</sup> Solo in presenza di mensa;

Per casi specifici potranno essere autorizzate tipologie di raccolta anche in contrasto con la Tabella 6: Utenze non domestiche – dotazione consentita per singola categoria - Rev.0 del 16/01/2012. purché siano adeguatamente motivate da esigenze di servizio.

Si sottolinea che i quantitativi che possono essere raccolti nelle isole ecologiche private a servizio delle utenze non domestiche dovranno essere **non superiori** ai quantitativi conferibili ai CRM per i corrispondenti codici di rifiuto (vedi IO-02).

**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

	<b>Definizione delle categorie ai sensi del DPR 158/99</b>	<b>IMPORTO MINIMO QUOTA FISSA* PER UNA TIPOLOGIA DI RIFIUTO RACCOLTO (DIFFERENZIATO)</b>	<b>INCREMENTO QUOTA FISSA MINIMA PER OGNI TIPOLOGIA DI RIFIUTO RACCOLTO OLTRE IL PRIMO (DIFFERENZIATO)</b>
01	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	-	-
	Scuole	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 20,00</b>
02	Cinematografi e teatri	-	-
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	-	-
04	Campeggi	-	-
	Impianti sportivi	-	-
	Distributori di carburanti	-	-
05	Stabilimenti balneari	-	-
06	Esposizioni, autosaloni	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
07	Alberghi con ristorante	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
08	Alberghi senza ristorante	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
09	Case di cura e riposo	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
10	Ospedali	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
11	Uffici, agenzie, studi professionali	-	-
12	Banche ed istituti di credito	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquario	-	-
16	Banchi di mercato, beni durevoli	-	-
17	Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista)	-	-
18	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	-	-
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-
20	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	-	-
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
23	Mense, birrerie, hamburgerie	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
28	Ipermercati di generi misti	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>
29	Banchi di mercato genere alimentari	-	-
30	Discoteche, night-club	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 50,00</b>

Tabella 7: Utenze non domestiche – importo minimo in termine di pagamento della quota fissa della tariffa igiene ambientale - Rev.1 del 22/05/2014.

**\* L'IMPORTO DEVE INTENDERSI IVA ESCLUSA E CON ESCLUSIONE DI TUTTE LE EVENTUALI RIDUZIONI**

La quota fissa verrà determinata moltiplicando la superficie dell'attività per l'aliquota prevista dall'allegato C 1 della relativa delibera della Giunta n. 39 del 11/03/2014. (quota fissa ricalcolata con % correttiva mq).

Nel caso l'utenza che effettua la richiesta di attivazione dell'isola ecologica sia in possesso di tutti i requisiti con la sola esclusione di quelli di cui alla Tabella 7 (importo minimo in termini di pagamento della quota fissa della tariffa igiene ambientale) sarà sua facoltà richiedere comunque l'attivazione del servizio secondo le procedure di cui all'art.5.2.2.

## 5.2.2 DEROGA PER L'ATTIVAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE PRIVATE

Nel caso l'utenza che effettua la richiesta di attivazione dell'isola ecologica sia in possesso di tutti i requisiti con la sola esclusione di quelli di cui alla Tabella 7 (importo minimo in termini di pagamento della quota fissa della tariffa sui rifiuti) sarà sua facoltà richiedere comunque l'attivazione del servizio pagando un quota pari alla differenza tra l'importo minimo riportato nella Tabella 7 e l'importo della quota fissa attribuita alla specifica utenza.

La richiesta di attivazione del servizio in deroga dovrà essere resa sul modulo IO-07-Allegato 6.

<b>IMPORTO ANNUO DA PAGARE PER IL SERVIZIO IN DEROGA</b>	=	IMPORTO MINIMO INDICATO NELLA Tabella 7	-	<b>IMPORTO ANNUO QUOTA FISSA ATTRIBUITO ALL'UTENTE</b>  <i>Sup. lorda x €/mq allegato C = tot.</i>
--	---	--	---	--

L'importo di cui sopra è da considerarsi annuo. Per il primo anno la quota da pagare sarà rapportata ai mesi di effettivo utilizzo del servizio così come meglio specificato nell'esempio di seguito riportato (compreso il mese di consegna delle attrezzature).

Il servizio verrà fatturato per il primo anno in corrispondenza della consegna del cassonetto mentre per gli anni successivi a fine anno.

La contabilizzazione del servizio dovrà essere resa sul modello 04 (MOD.04) e successivamente inviata al Servizio Finanziario per la fatturazione. Il file dovrà essere archiviato nel seguente percorso : U:\Servizio Tecnico Comprensoriale\Luca\00-SIA\31-DEROGHE ISOLE ECOLOGICHE \.....(anno)

### ESEMPIO:

Il cassonetto viene consegnato ad Agosto = la quota da pagare è (importo annuo/12) = importo mensile  
 Importo mensile x 5 mesi (da agosto a dicembre) = **importo da pagare per il primo anno (oltre iva).**

## 5.2.3 PROCEDURA E REQUISITI NUOVE ISOLE ECOLOGICHE PRIVATE A SERVIZIO DELLE UTENZE CONDOMINIALI

### A) CONDOMINI DI MADONNA DI CAMPIGLIO

I condomini siti a Madonna di Campiglio che sono composti da più di 9 unità per il Comune di Ragoli e più di 15 per il Comune di Pinzolo sono obbligati ad attivare la procedura di gestione associata della raccolta dei rifiuti tramite l'allestimento di isole ecologiche private così come previsto dai relativi regolamenti comunali.

Queste tipologie di isole ecologiche sono del tipo a cassonetti e potranno essere strutturate al fine di raccogliere le seguenti tipologie di rifiuto : *residuo (200301), carta e cartone (200101), imballaggi in plastica e metallo (150106), organico (200108) e imballaggi in vetro (se l'accessibilità lo consente) (150107)*. Nel caso le dimensioni dell'isola ecologica non consentano l'allestimento della stessa con tutte le tipologie di rifiuto, dovrà essere data priorità al rifiuto residuo.

Solo in casi eccezionali e qualora sia accertata l'oggettiva impossibilità, (*manca di spazio, impossibilità di raggiungere l'isola da parte dal mezzo, zona a traffico limitato, ecc.*), documentate dal Gestore del Servizio, sarà possibile derogare dal contenuto del presente articolo, gestendo il condominio in modo tradizionale con le chiavette.

Questa procedura determinerà l'accorpamento di tutte le "utenze TARI" in un'unica utenza posta in capo all'amministratore condominiale. La richiesta di attivazione dovrà essere formalizzata dall'amministratore di condominio sull'apposito modulo di cui all'allegato 2 (IO-07-Allegato 2).

Successivamente il Servizio Tecnico effettuerà un sopralluogo reso sul modulo di cui all'allegato 1 (IO-07-Allegato 1) al fine di valutare che la richiesta possa essere accettata (con l'esclusione delle parte relativa alla quota fissa della tariffa. Particolare attenzione dovrà essere riservata all'autorizzazione di isole ecologiche dotate

**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

di cassonetti particolarmente grandi in presenza di rampe, spazi ristretti, o altre condizioni che possano limitare la movimentazione del cassonetto stesso.

Una volta ottenuto il parere favorevole da parte del gestore del servizio l'amministratore provvederà ad inviare il modulo di cui all'allegato 5 (IO-07-Allegato 5) per l'accorpamento delle utenze ed il subentro in contratto TARI.

**B) CONDOMINI IN ABITATI AD ALTA DENSITÀ ABITATIVA**

I condomini composti da più di 15 unità, presenti negli abitati ad alta densità abitativa, possono, su base volontaria, attivare la procedura di gestione associata della raccolta dei rifiuti tramite l'allestimento di isole ecologiche private.

Le procedure per la richiesta sono le stesse individuate per i condomini di Madonna di Campiglio.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definiscono abitati ad alta densità abitativa:

*San Antonio di Mavignola (Comune di Pinzolo), Pinzolo, Giustino, Caderzone Terme, Bocenago, Strembo, Tione di Trento, Ponte Arche, San Lorenzo in Banale, Condino e Storo.*

**5.2.4 PROCEDURA E REQUISITI NUOVE ISOLE ECOLOGICHE PRIVATE A SERVIZIO DI PARTICOLARI UTENZE DOMESTICHE****A) ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DI UTENZE DOMESTICHE DI UN UNICO PROPRIETARIO**

Negli abitati caratterizzati da una particolare valenza turistica e nel caso di edifici composti da utenze domestiche in numero non inferiore a 7 unità **di un unico proprietario** è possibile valutare l'istituzione di isole ecologiche private per la raccolta del **residuo (200301)** purché questi nuovi punti non creino problemi sull'organizzazione del servizio.

Questa procedura determinerà l'accorpamento di tutte le singole utenze in un'unica utenza e la richiesta di attivazione dovrà essere formalizzata sull'apposito modulo di cui all'allegato 2 (IO-07-Allegato 2).

Successivamente il Servizio Tecnico effettuerà un sopralluogo reso sul modulo di cui all'allegato 1 (IO-07-Allegato 1) al fine di valutare che la richiesta possa essere accettata. Particolare attenzione dovrà essere riservata all'autorizzazione di isole ecologiche dotate di cassonetti particolarmente grandi in presenza di rampe, spazi ristretti, o altre condizioni di possano limitare la movimentazione del cassonetto stesso.

Una volta ottenuto il parere favorevole da parte del gestore del servizio il proprietario provvederà ad inviare il modulo di cui all'allegato 5 (IO-07-Allegato 5) per l'accorpamento delle utenze.

**È fissato il volume minimo del contenitore utilizzabile per tale servizio in 660 lt.**

**B) ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DI PERSONE CON PARTICOLARI PATOLOGIE**

Nel caso di utenti affetti da malattie o patologie che determinano una notevole produzione di rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, così come individuati dal DPR n. 254 d.d. 15.07.2003, (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*) è prevista la possibilità di dotarsi di un cassonetto del residuo, dimensionato in ragione delle specifiche esigenze, purché il nuovo punto di raccolta rispecchi i previsti requisiti di accessibilità delle isole ecologiche private.

La contabilizzazione degli svuotamenti per queste particolari utenze sarà effettuata tenendo conto delle agevolazioni e riduzioni previste dall'art. 11 del "*Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale*".

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani :

- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infetti, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche usate per le urine;

 COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE	IO-07	Ed.1-Rev.5 del 15/09/2015	Pagina 17 di 23	 EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA REG. 17 - 19/2008
<b>SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI</b>				

Per quanto riguarda i rifiuti derivanti dall'espletamento di terapie domestiche di dialisi peritoneale (sacche, cannule, filtri), sentita l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e vista l'assenza di pericolosità infettiva del rifiuto, si stabilisce che gli stessi possano essere assimilati alle sacche usate per le urine pertanto rientranti nel circuito dei rifiuti urbani, sempreché non venga accertata dal medico curante la presenza di infezioni in corso. In questo secondo caso lo smaltimento dovrà avvenire attraverso delle specifiche procedure coordinate dal Sistema Sanitario.

### 5.3 SMALTIMENTO RIFIUTI PER UTENZE NON ASSOGGETTABILI ALLA TARI

Le normali procedure di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in alcuni casi, non può essere applicato, mancando i presupposti per l'applicazione della TARI (mancanza di superfici di riferimento per il calcolo della tariffa). Tali caso sono:

- a) Rifiuti abbandonati e cimiteriali
- b) Rifiuti prodotti da feste e manifestazioni e rifiuti dei mercati
- c) Rifiuti prodotti dai campeggi temporanei

Le disposizioni della presente procedura sostituiscono integralmente le procedure precedenti, in particolare:

- a) Delibera di Giunta della Comunità delle Giudicarie n. 114 d.d. 19.08.2011 "*Definizione delle modalità di gestione dei rifiuti prodotti dallo spazzamento stradale, dai mercati, dai cimiteri e delle manifestazioni non rientranti nel circuito della tariffa igiene ambientale*"
- b) Delibera di Giunta della Comunità delle Giudicarie n. 97 d.d. 28.06.2011 "*Definizione modalità di gestione dei rifiuti prodotti dai campeggi temporanei non rientranti nel circuito della tariffa igiene ambientale*"

#### 5.3.1 GESTIONE RIFIUTI ABBANDONATI E CIMENTERIALI

Come specificato al paragrafo 5.1.2, per l'applicazione della tariffa puntuale, i contenitori per la raccolta del rifiuto residuo presso le isole ecologiche pubbliche, sono stati dotati di calotta volumetrica. Le utenze iscritte nell'archivio TARI quindi conferiscono i loro rifiuti (frazione residua) identificandosi attraverso la chiavetta elettronica personale. In alternativa, per le utenze dotate di isola ecologica privata si ricorre al conteggio degli svuotamenti del contenitore del residuo.

Per la raccolta dei rifiuti generati e/o raccolti sul territorio (abbandoni, cestini portarifiuti, attività del magazzino comunale) dagli operai comunali, nell'ambito dell'espletamento delle competenze attribuite ai Comuni dalla convenzione approvata con Delibera n.5 d.d. 07.02.2012 dall'Assemblea della Comunità, sono assegnati ad ogni Comune dei contenitori specifici. Tali contenitori vengono definiti contenitori per lo spazzamento.

I cimiteri, analogamente, sono attrezzati con un contenitore del residuo indifferenziato di dimensioni medio - piccole al fine di raccogliere i rifiuti prodotti dai cimiteri stessi (lumini, ecc.). Resta facoltà del Comune gestire in proprio lo svuotamento dei cassonetti dei cimiteri per mezzo dei propri operai conferendoli nei cassonetti dati in dotazione per gli abbandoni. Qualora vengano riscontrati conferimenti non autorizzati nei cassonetti dei cimiteri sarà facoltà del gestore del servizio rimuoverli senza il consenso del Comune.

Il costo annuo del servizio sia per quanto riguarda il cassonetto dello spazzamento sia per quanto riguarda i cassonetti con cui sono stati attrezzati i cimiteri sarà fatturato dalla Comunità delle Giudicarie ad ogni singolo Comune, secondo le modalità riportate in allegato 11 (IO-07-Allegato 11). Il Comune provvederà a recuperare i costi esposti caricandoli sulla quota spazzamento del bilancio e recuperandoli attraverso la TARI.

I Comuni possono richiedere i contenitori o modificare le attrezzature attualmente in dotazione sia per lo spazzamento (abbandoni e cestini portarifiuti) attraverso l'allegato 6 (IO-07-Allegato 6).

### 5.3.2 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DA FESTE E MANIFESTAZIONI E RIFIUTI DEI MERCATI

I rifiuti prodotti da feste e manifestazioni sono gestiti attraverso la concessione in dotazione temporanea agli organizzatori degli eventi di contenitori per la raccolta del residuo. Se l'organizzatore è la Proloco si deve valutare la possibilità di gestire i rifiuti indifferenziati prodotti dalla manifestazione utilizzando il cassonetto dato in dotazione al Comune (vedi paragrafo 5.3.1), sempre che lo stesso sia favorevole, e sempre che la "probabile produzione di rifiuto" sia compatibile con la capienza del contenitore (considerate anche le frequenze di raccolta). I rifiuti differenziati, invece, potranno essere conferiti nelle isole ecologiche stradali (se compatibili con la capacità ricettiva dell'isola), al CRM o in casi particolari in cassonetti dedicati. Se l'organizzatore, invece, è individuabile in qualsiasi altra organizzazione, si deve provvedere all'attivazione del servizio specifico richiedendo la concessione temporanea di contenitori dedicati. Il gestore deve privilegiare il ritiro delle attrezzature direttamente da parte del richiedente evitando il più possibile l'espletamento di tale servizio da parte del personale interno. Gli utenti possono richiedere l'attivazione del servizio mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 8 (IO-07-Allegato 8).

Per il rifiuto residuo si stabilisce che il numero massimo di cassonetti è di 5. Se si dovesse valutare che la produzione di rifiuti eccede il quantitativo corrispondente a 5 cassonetti, si deve provvedere alla raccolta rifiuti tramite container.

La contabilizzazione del servizio deve essere resa sul modello 02 (MOD.02) e successivamente inviata al Servizio Finanziario per la fatturazione. Il file deve essere archiviato nel seguente percorso : *U:\Servizio Tecnico Comprensoriale\Luca\00-SIA\04-SERVIZIO SPECIFICO PER FESTE \.....(anno)* Il costo del servizio viene determinato secondo le modalità riportate in allegato 11 (IO-07-Allegato 11).

Analogamente per i rifiuti urbani generati dai mercati deve essere privilegiata la raccolta degli stessi per mezzo dei contenitori dello spazzamento in dotazione ai Comuni. Possono essere però adottate diverse modalità qualora vengano accertate situazioni particolari che lo necessitano. La contabilizzazione del servizio di raccolta rifiuti urbani prodotti da mercati è prevista dal Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale approvato con Delibera dell'Assemblea della Comunità n. 6 d.d. 07.02.2012. e ss. mm. e ii.

### 5.3.3 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DAI CAMPEGGI TEMPORANEI

Sono identificati come campeggi temporanei tutte le attività di soggiorno momentanee che prevedono l'installazione di "tende da campeggio" in una specifica area non attrezzata. Sono quindi esclusi da questa procedura i campeggi attrezzati come quelli insediati nei Comuni di Darè, Carisolo, Pinzolo (Mavignola) e Bondone.

Come già specificato al paragrafo 5.3.1, a seguito dell'introduzione del sistema di tariffazione puntuale non è possibile alle utenze fuori dall'archivio TARI conferire alle isole ecologiche pubbliche (residuo). Per tale ragione, al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani generati dai campeggi temporanei, è istituito un servizio specifico.

Pertanto le associazioni che organizzano i campeggi o i proprietari dei terreni sui quali questi si insediano devono fare richiesta per avere in dotazione un contenitore per la raccolta del residuo dimensionato in funzione delle specifiche necessità. Nel caso i campeggi siano insediati in aree periferiche al normale circuito dei mezzi preposti allo svuotamento i cassonetti devono in ogni caso essere collocati in aree raggiungibili, come per esempio nei pressi delle isole ecologiche esistenti, da concordare con il gestore del servizio di volta in volta. I rifiuti differenziati, invece, possono essere conferiti nelle isole ecologiche pubbliche (se compatibili con la capacità ricettiva dell'isola), al CRM o in casi particolari in cassonetti dedicati.

Il ritiro delle attrezzature direttamente da parte del richiedente deve essere privilegiato, evitando l'espletamento di tale servizio da parte del personale interno.

Gli utenti possono richiedere l'attivazione del servizio mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 9 (IO-07-Allegato 9). La contabilizzazione del servizio dovrà essere resa sul modello 08 (MOD.08) e successivamente

**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

inviata al Servizio Finanziario per la fatturazione. Il file dovrà essere archiviato nel seguente percorso : U:\Servizio Tecnico Comprensoriale\Luca\00-SIA\12-CIRCUITO UTENTI NON ASSIMILABILI ALLA TIA\.....(anno)-CAMPEGGI.

Il costo del servizio viene determinato secondo le modalità riportate in allegato 11 (IO-07-Allegato 11).

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono integralmente quanto previsto dalla Delibera di Giunta della Comunità n. 97 d.d. 28.06.2011 circa la "Definizione modalità di gestione dei rifiuti prodotti dai campeggi temporanei non rientranti nel circuito della TIA".

### 5.3.4 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DAI TURISTI DI PASSAGGIO

Sono definiti *turisti di passaggio* quei frequentatori del territorio che non hanno modo di essere iscritti nell'anagrafe TARI, quali a titolo di esempio i camperisti ed i turisti giornalieri. Tale tipologia di utenza, a seguito dell'introduzione della tariffa puntuale, non ha possibilità di conferire il rifiuto residuo, essendo sprovvista di chiavetta personale.

Per consentire anche a queste categorie di utenti di smaltire correttamente i propri rifiuti in alcuni punti strategici del territorio della Comunità delle Giudicarie, vengono allestite delle isole ecologiche pubbliche, con le caratteristiche di cui al paragrafo 5.1, integrate con cassonetti per la raccolta del rifiuto residuo dotati di calotte volumetriche a "gettone" (ossia azionabili dietro un corrispettivo in denaro). I punti dove allestire queste particolari isole ecologiche, sono stabiliti all'inizio di ogni stagione turistica e si caratterizzano per la presenza di turisti di passaggio come per esempio le zone di sosta dei camper, i parcheggi di testata di sentieri o percorsi ciclo-pedonali.

Il costo richiesto per ogni conferimento è determinato dal gestore del servizio, tenendo conto dell'effettivo utilizzo di tali attrezzature e del costo per unità di volume applicato in ambito TARI.

## 5.4 SERVIZI SPECIALI

### 5.4.1 ROTTURE

Nel caso la Direzione del Servizio riscontri che la rottura delle attrezzature possa essere imputata ad un utilizzo improprio dell'utente a cui sono state date in comodato (sia isole ecologiche private che per feste e manifestazioni e campeggi) verranno esposti i seguenti costi :

TIPO CONTENITORE	VOLUME	IMPORTO
Cassonetto	120 lt	€ 30,00 + IVA
Cassonetto	240 lt	€ 40,00 + IVA
Cassonetto	360 lt	€ 66,00 + IVA
Cassonetto	660 lt	€ 160,00 + IVA
Cassonetto	1100 lt	€ 250,00 + IVA
Campana	800/1100 lt	€ 800,00 + IVA
Campana	2500/3300 lt	€ 700,00 + IVA

Tabella 8: Costi per rottura o danneggiamento delle attrezzature in comodato - Rev.1 del 22/05/2014.

Oltre al costo del cassonetto verranno esposti i costi del servizio di consegna e ritiro come riportato in allegato 11 (IO-07-Allegato 11).

**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI****5.4.2 MODIFICA ALLA DOTAZIONE DELLE ATTREZZATURE**

Nel caso l'utente richieda una variazione alla dotazione delle attrezzature in suo possesso entro **12 mesi** dall'ultima modifica verrà esposto un costo del servizio di consegna e ritiro come riportato in allegato 11 (IO-07- Allegato 11).

**5.4.3 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ AGRICOLE**

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI), approvato con Delibera dell'Assemblea della Comunità n. 6 d.d. 7 febbraio 2012 e ss. mm. e ii., *"le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia"* non sono soggette a tariffa. Ne consegue che la totalità delle aziende agricole risulta non assoggettata a TARI.

Pertanto le aziende agricole, non essendo assoggettate a TARI, devono smaltire i propri rifiuti speciali attraverso canali privati.

Dalle rilevazioni dell'Ufficio Igiene Ambientale del Servizio Tecnico è emerso che frequentemente parte dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole entra impropriamente nel circuito della raccolta urbana (normalmente nelle isole ecologiche stradali).

I rifiuti che le aziende agricole si trovano a smaltire con maggior frequenza sono :

Descrizione rifiuti	Codice CER	Quantità prodotte
RETI PER IMBALLAGGIO DEL Fieno (rotoballe)	020104 (rifiuti plastici)	Molto Elevata
NYLON PER IMBALLAGGIO DEL Fieno	020104 (rifiuti plastici)	Molto Elevata
CONTENITORI NON CONTAMINATI IN PLASTICA DA 25 lt	020104 (rifiuti plastici)	Elevata
CONTENITORI VUOTI DI SOSTANZE PERICOLOSE (medicinali, vaccini, antiparassitari, diserbanti) CANNULE DA FECONDAZIONE, AGHI, SIRINGHE, TAMPONI, GARZE	180202* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni)	Media
IMBALLAGGI IN CARTA (sacchi vuoti sementi, mangimi, ecc. non contaminati)	150101 (imballaggi in carta)	Bassa
IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	150110* (imballaggi contaminati)	Bassa
ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI, INDUMENTI	150203 (diversi da quelli di cui alla voce 150202*)	Molto Bassa

Le aziende zootecniche (bovini) attualmente attive sul territorio della Comunità delle Giudicarie sono 212 e si caratterizzano per dimensioni molto varie, da n. 1 a n. 825 capi.

Le stesse si diversificano per una produzione di rifiuti molto variabile in quanto strettamente legata alle modalità di stoccaggio del fieno e dei mangimi. Le aziende che stoccano il fieno e i mangimi nei silos si caratterizzano per una bassa produzione di rifiuti plastici e imballaggi in carta. Diversamente le aziende che raccolgono il fieno con le rotoballe si trovano nella condizione di dover smaltire elevate quantità di rifiuti plastici come sopra evidenziati. Oltre a ciò sono presenti aziende agricole operanti nel settore della piccola frutticoltura.

La Comunità delle Giudicarie, in qualità di ente gestore del servizio raccolta rifiuti, avvia un servizio specifico per queste particolari attività con l'obiettivo di:

1. migliorare la qualità della differenziata, soprattutto per quanto riguarda gli imballaggi in plastica, con un evidente risparmio per tutta la collettività;
2. semplificare le procedure per il conferimento dei rifiuti per una categoria per la quale sarebbe particolarmente difficile adeguarsi al complesso sistema normativo che regola la gestione dei rifiuti;

**SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI**

3. strutturare un servizio che venga “pagato” integralmente dalla categoria senza costi aggiuntivi che vadano a gravare sull’attuale bilancio del servizio raccolta rifiuti destinato al “normali” utenze;

STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO	DESCRIZIONE
<b>1) SISTEMA PORTA A PORTA;</b>	<p><b>1.1. RACCOLTA A MEZZO CASSONETTI</b></p> <p>Questo sistema si concretizza con la consegna ad ogni azienda che ne fa richiesta di uno o più cassonetti. Gli stessi vengono codificati con un nuovo codice, mentre il sistema di misurazione e lettura dovrà essere simile a quello attualmente utilizzato per la raccolta urbana. (lettura e contabilizzazione vuoto per pieno). Da una prima valutazione la programmazione delle frequenze potrebbe essere 2 volte anno.</p> <p>Per consentire la copertura dei costi del servizio, il costo a svuotamento è fissato in <b>45,00 €/svuotamento</b>.</p> <p><b>1.2. RACCOLTA CON CAMION SCARRABILE CON GRU</b></p> <p>Tale sistema prevede che un mezzo con autogru raggiunga le aziende che ne fanno richiesta per raccogliere i rifiuti plastici, di tali rifiuti sarà stimata la volumetria per ogni produttore, con la quale sarà ripartito il peso alla destinazione. Il costo previsto è di <b>330,00 €/t</b>.</p>

Il servizio è effettuato solo per i rifiuti plastici (CER 02.01.04), senza prendere in considerazione le altre tipologie di rifiuti in quanto esse devono seguire canali specifici di raccolta. Solo la carta (CER 15.01.01) e gli assorbenti (CER 15.02.03) potranno essere conferita nei circuiti urbani, data la bassa produzione.

## 6 CENTRO DEL RIUSO

### 6.1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente articolo “*centro del riuso*”, si pone come obiettivo quello di disciplinare l’istituzione e la successiva gestione di un centro del riuso o riutilizzo all’interno del Centro Raccolta Materiali di Tione.

L’attivazione di un centro di riuso persegue le seguenti finalità :

- contrastare e superare la cultura dell’usa e getta;
- sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;
- promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a smaltimento o recupero;
- realizzare una struttura di sostegno a fasce deboli della popolazione;
- superare il fenomeno del rovistamento nei cassonetti o nei luoghi di conferimento dei rifiuti eliminando così potenziali situazioni di pericolo;
- monitorare l’impatto dell’iniziativa valutandone l’eventuale estensione anche ad altri centri di raccolta della Comunità delle Giudicarie;

### 6.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Centro Raccolta Materiali di Tione è entrato in esercizio nel 2002 in forza dell’Autorizzazione Sindacale d.d. 25.04.2002, successivamente rinnovata con Autorizzazione del Sindaco n. 810 d.d. 19.01.2009.

 COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE	IO-07	Ed.1-Rev.5 del 15/09/2015	Pagina 22 di 23	 EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA Reg. n. 11/02/2010
<b>SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI</b>				

Il data 25.01.2013, con nota prot. 1421/LP/ep – LM881, il Sindaco comunicava l'adeguamento del centro al D.M. 8 aprile 2008 (*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*), così come previsto dall'art. 2, comma 1 del medesimo decreto.

### 6.3 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RIUTILIZZO

L'attività di riuso è svolta su una specifica area del centro destinata esclusivamente per tale funzione e quindi fuori dal campo di applicazione del D.M. 8 aprile 2008, è svolta contestualmente alla normale attività del centro di raccolta (secondo i medesimi orari) ed è gestita e coordinata dal medesimo personale addetto alla gestione del centro sulla base delle seguenti indicazioni:

**CONFERITORE DEL BENE:** privati cittadini, imprese, enti, associazioni, ecc. residenti o aventi sede nel territorio di competenza del centro (Comuni di Tione di Trento, Bolbeno, Zuclò, Preore, Ragoli e Montagne), aventi la titolarità del bene e la contestuale autonoma volontà di consegnarlo, sotto forma di donazione, al Centro del Riuso affinché, mediante la cessione gratuita a terzi, ne possa essere prolungato il ciclo di vita;

**BENE:** qualsiasi oggetto nuovo o usato, integro, funzionante e in condizioni per essere efficacemente utilizzato per gli usi, gli scopi e finalità originarie del bene medesimo di cui si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo : *piatti, posate e suppellettili, oggettistica, giocattoli, libri, indumenti, mobilio, lampadari, biciclette, quadri, padelle, passeggini, seggioloni, carrozzine, macchine fotografiche, elettrodomestici di piccola taglia, ecc.*

**BENEFICIARIO DEL BENE:** privati cittadini, enti ed associazioni di volontariato, organismi non profit, residenti o aventi sede nel territorio di competenza del centro (Comuni di Tione di Trento, Bolbeno, Zuclò, Preore, Ragoli e Montagne), che prelevano un bene dal Centro del Riuso al fine di utilizzarlo personalmente senza finalità di lucro. E' fatto assoluto divieto prelevare beni da parte di operatori dell'usato.

**MODALITÀ DI CONSEGNA:** il conferitore, recandosi nell'apposita area, consegna il bene all'addetto del centro che lo prende in carico, previa verifica di conformità, o lo deposita all'interno del magazzino o nell'area preposta; La verifica di conformità viene effettuata dall'addetto del centro sulla base di criteri oggettivi legati all'effettiva appetibilità del bene. In mancanza dei requisiti necessari per l'accettazione del bene sarà facoltà del conferente rientrarne in possesso o, nel caso se ne voglia disfare, destinarlo a recupero/smaltimento secondo le modalità che regolano l'utilizzo dei centri di raccolta.

L'addetto del centro, in presenza di beni non ancora conferiti come rifiuti, può proporre al conferente di donarli al centro del riuso.

**MODALITÀ DI REGISTRAZIONE :** tutti i beni che vengono presi in carico, in quanto presentano i requisiti di conformità, devono essere numerati (numerazione progressiva) e catalogati nell'apposito elenco. In concomitanza della consegna del bene dovranno essere riportati nell'elenco le generalità di chi riceve il bene al fine di creare un'anagrafica precisa. All'addetto del centro spetta il compito di vigilare affinché non si generino situazioni di abuso delle opportunità offerte dal centro. In presenza di più soggetti interessati ad uno stesso bene avrà ordine di priorità la richiesta presentata dal soggetto che presenta un minor numero di prelievi.

Si specifica che dall'attività del Centro del Riuso non può derivare alcun lucro, ne può costituire vantaggio diretto o indiretto per l'esercizio di attività di privati svolte con fini di lucro. In nessun modo potranno generarsi scambi di denaro anche con finalità di "mancia".



## 7 MODALITÀ D'AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO

La presente istruzione operativa IO-07 "Sistema Integrato Gestione Rifiuti" viene approvata per mezzo di Delibera di Giunta.

Qualsiasi modifica che si rende necessario comporta una nuova approvazione.

Al fine di rendere più snella la procedura di revisione del presente documento si stabilisce che le seguenti modifiche possano essere approvate con Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico in quanto non sostanziali :

- *l'adeguamento delle tariffe dei vari servizi previsti necessarie a seguito della modifica delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica della Comunità;*
- *modifiche non sostanziali dei contenuti;*

L'aggiornamento della modulistica (allegati da 1 a 10) non è sottoposta ad approvazione (dare evidenza comunque del numero di revisione), **ad esclusione dell'allegato 11**, il quale fa riferimento alla stima dei costi di specifici servizi.

Al fine di rendere "tracciabile" il processo di revisione e aggiornamento del documento si stabilisce di aggiornare la tabella "indice di revisione" a pagina 1 secondo le seguenti modalità:

**EDIZIONE** = modificare solo in occasione di approvazione da parte della Giunta della Comunità delle Giudicarie;

**REVISIONE** = modificare solo in occasione di approvazione da parte del Dirigente del Servizio Tecnico;

Inoltre nel campo note devono essere riepilogati quelli che sono i principali elementi di modifica.